DISCIPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI A FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Art. 1

Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale

Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

Versione in vigore dal 16 luglio 2003, non più in vigore dal 14 settembre 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale
Estremi	Legge 25 giugno 2003, n. 155
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-distribuzione-dei-prodotti-alimentari-a-fini-di/art-1-distribuzione-di-prodotti-alimentari-farmaceutici-e-di-altri-prodotti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it